



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Servizio 7 - Autorizzazioni

Protocollo n. 42113

OGGETTO: Notifica del D.D.G. n. 1772 del 15/10/2013



Racc. A/R

e, p.c

Palermo, 25 OTT. 2013

Risposta a _____

del _____

CISMA AMBIENTE S.p.A.
Via Stradale Primosole 13
Zona Industriale CATANIA

Comune di Melilli
Piazza Crescimanno I
96010 MELILLI

Provincia Regionale di Siracusa
X° Settore Territorio e Ambiente
via Necropoli del Fusco, 7
96100 SIRACUSA

Arpa S.T. di Siracusa
Via Bufardeci, 22
96100 - SIRACUSA

A.R.P.A. Sicilia
Via Cappuccini, 86
90129 PALERMO

Prefettura di Catania
Via Prefettura, 14
95100 CATANIA

Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Piazza san Francesco di Paola, 2
95131 CATANIA

G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 PALERMO

Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

Si notifica il D.D.G. n. 1772 del 15/10/2013, rilasciato alla Ditta in indirizzo, con il quale è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DRS n. 996 del 30/09/2008 e la successiva modifica di cui al DRS n. 1457 del 16/12/2008, per la gestione dell'impianto sito in C.da Bagali di Melilli (SR)

Alla G.U.R.S. si invia l'estratto del Decreto suddetto, affinché proceda alla pubblicazione dello stesso.

Agli Uffici che leggono per conoscenza si comunica che il Decreto n. 1772 del 15/10/2013 sarà pubblicato a breve sul sito web di questo Dipartimento – Servizio 7 – Autorizzazioni.

Il Dirigente
Servizio 7 – Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta CISMA AMBIENTE S.p.A. Impianto sito in C.da Bagali di Melilli (SR). Rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 D.Lgs n 152/06 e s.m.i., delle autorizzazioni integrate ambientali DRS n. 996 del 30/09/2008 integrato con DRS n. 1457 del 16/12/2008.

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, la quale ha istituito il *"Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19 Luglio 2012 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Marco Lupo;
- Visto il DDG 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del D.lgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale - e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Direttiva 96/61/CE del 24/09/96 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Vista l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il D.Lgs. n. 36 del 13/01/03 *"Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*;
- Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"* e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186, ed il D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e ss.mm.ii. in materia di recupero dei rifiuti pericolosi;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*;



- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 27 Settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005";
- Visto il Decreto MATTM 29/01/07 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione della migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii. ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs 152/06 e smi ;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- Visto il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Visto il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- Visto l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Visto il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Programma di adeguamento delle discariche 2012 – 2014, approvato con protocollo 12652/com del 12/03/2012 dal Commissario per l'emergenza rifiuti che prevede, alla tabella 3, la determinazione del deficit/surplus di volumetria in discarica;
- Vista la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013";
- Vista la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista la L.R. 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;

- Visto il DDG n. 1447 del 15/12/2006 del Dipartimento Territorio ed Ambiente, con il quale è stato rilasciato, alla Ditta CISMA AMBIENTE S.p.A. per l'impianto sito in C.da Bagali di Melilli (SR) giudizio di compatibilità ambientale positivo;
- Visto il DRS n. 996 del 30/09/2008 e la successiva modifica di cui al DRS n. 1457 del 16/12/2008, con i quali è stata rilasciata, alla Ditta CISMA AMBIENTE S.p.A., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC sito in C.da Bagali di Melilli (SR), per svolgere le operazioni D1, D9, D13, D14, D15 e R3, R4, R5, R8, R11, R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte IV del Dlgs. n. 152/06;
- Vista la nota prot n. 67313 del 27/10/2011 del Serv. 1 VAS – VIA dell'A.R.T.A., con la quale si autorizza la società CISMA Ambiente all'incremento del volume di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti già autorizzato ai sensi dei sopra citati DRS;
- Vista l'istanza del 26/03/2013, assunta al prot n. 12557 del 27/03/2013, con la quale la ditta CISMA AMBIENTE S.p.A., gestore IPPC, con sede legale in via stradale Primosole, 13 – Z.I. di Catania, chiede, ai sensi dell'art. 29 octies del Dlgs n. 152/06 e s.m.i., il rinnovo del DRS n. 996 del 30/09/2008 e la successiva modifica di cui al DRS n. 1457 del 16/12/2008, nonché comunica, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del Dlgs. n. 152/06 e s.m.i., quale modifica non sostanziale, l'utilizzo di un macchinario modello "EW100K-EWC2/SA" per il lavaggio e risciacquo di imballaggi ammessi al riutilizzo per trasporti successivi;
- Vista la documentazione allegata all'istanza, costituita da:
- Elaborato grafico planimetria stato di fatto;
 - Relazione tecnica;
 - Relazione tecnica impianto recupero imballaggi;
 - Certificato UNI ISO 14001
- Visto il verbale del 15/5/2013 di consegna del fascicolo amministrativo relativo alla A.I.A. rilasciata con DRS n. 996 del 30/09/2008 e s.m.i. alla CISMA AMBIENTE, da parte del Serv 1 VAS-VIA del Dipartimento regionale dell'Ambiente a questo Servizio 7 - Autorizzazioni
- Visto il verbale della conferenza dei Servizi convocata, ai sensi del comma 5 dell'art. 29 quater del Dlgs n. 152/06 e s.m.i., con fax prot. n. 26263 del 26/06/2013, svoltasi in data 30/07/2013 ai fini dell'art. 29 octies del dlgs. n. 152/06 e s.m.i., e 29 nonies c. 1 per la modifica non sostanziale relativa all'attività di bonifica e recupero degli imballaggi, alla quale sono stati invitati i seguenti Enti/Uffici:
- A.R.T.A. – Serv 1 – VAS – VIA
 - Provincia Reg. le di Siracusa – Settore rifiuti e bonifiche
 - A.R.P.A. S.T. di Siracusa
 - Comune di Melilli
 - ATO di Siracusa
 - CISMA Ambiente
- e nel corso della quale, tra l'altro,
- il rappresentante della Provincia reg.le di Siracusa con nota n. 35728 del 26/7/2013 esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - i rappresentanti della ARPA ST di Siracusa esprimono parere favorevole con prescrizioni;
- Vista la nota prot 33377 del 27/08/2013, con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza del 30/7/2013 agli Enti/Uffici invitati;
- Vista la nota del 16/9/2013, con la quale la ditta CISMA Ambiente, ha trasmesso i chiarimenti integrativi richiesti in conferenza dei Servizi;



- Vista** la nota prot 494/2013 del 30/09/2013, con la quale l'ATO Siracusa 1 esprime parere favorevole;
- Visto** il Certificato n. 1120-323-A, prima emissione 25/02/2013, intestato alla CISMA Ambiente Spa che attesta che l'Azienda è conforme ai requisiti UNI EN ISO 14001:2004 con scadenza 24/02/2014;
- Vista** la nota prot 42310 del 12/11/2009 dell'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque Settore 4 Osservatorio sui Rifiuti, con la quale si approvano le garanzie finanziarie n. 012908, 012909, 012910, a copertura degli obblighi derivanti dall'attività dell'impianto di trattamento e della gestione operativa e post-operativa della discarica, stipulate dalla Cisma Ambiente con la Soc. City Insurance S.A.;
- Visto** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Visto** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- Considerato** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00, le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Visto** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012, che hanno abrogato il D.P.R. 252/98;
- Considerato** che la documentazione ai fini degli accertamenti antimafia è stata prodotta dalla ditta all'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente Servizio 1 VAS – VIA in data 25/07/2013, come dalla stessa dichiarato con nota del 18/9/2013 assunta al prot 36325 del 2013;
- Vista** la nota prot 38672 del 4/10/2013 con la quale il Servizio 7 di questo Dipartimento, chiede al Dipartimento dell'Ambiente di trasmettere gli esiti della informativa antimafia;
- Ritenuto** di dover sottoscrivere con il Rappresentante legale della Ditta Cisma Ambiente, Gestore IPPC, il Patto di integrità, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento;
- Considerato** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che a seguito del transito di competenze questo Dipartimento ha recentemente avviato le procedure per l'apertura di un capitolo di bilancio per il versamento delle spettanze previste dalla l.r. 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di



riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art. 33 D.lgs n. 152/06;

- Ritenuto sulla base degli esiti della conferenza e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti coinvolti nella procedura, che la documentazione tecnica presentata e le prescrizioni scaturite dalla Conferenza sono coerenti con le disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione e chiarimenti prodotti e sulla base degli esiti della conferenza e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti coinvolti nella procedura e pertanto di poter procedere al rinnovo, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DRS n. 996 del 30/09/2008 e la successiva modifica di cui al DRS n. 1457 del 16/12/2008 e alla nota prot n. 67313 del 27/10/2011 sopra citati, per un periodo di anni sei in base al comma 3 dell'art. 29 octies citato;
- Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

D E C R E T A

Art.1

Ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DRS n. 996 del 30/09/2008 e la successiva modifica di cui al DRS n. 1457 del 16/12/2008 e alla nota prot n. 67313 del 27/10/2011, intestata alla Società CISMA Ambiente Spa, gestore IPPC, con sede legale in via Stradale Primosole, 13 – Z.I. di Catania, per la gestione dell'impianto sito in in C. da Bagali di Melilli (SR), per svolgere le operazioni D1, D9, D13, D14, D15 e R3, R4, R5, R8, R11, R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte IV del Dlgs. n. 152/06, nonché alla attività di bonifica e recupero degli imballaggi.

La presente autorizzazione ha validità anni sei (scadenza 30/08/2019) e può essere rinnovata ai sensi dell'art 29 octies del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. A tal fine entro sei mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare apposita istanza.

Art. 2

La presente autorizzazione integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle condizioni di legge e norme tecniche in premessa citate e delle prescrizioni dettate dagli Enti nel corso della conferenza del 30/07/2013. In particolare il Gestore IPPC deve:

1. rispettare le condizioni e prescrizioni dettate dal DRS n. 996 del 30/09/2008 e la successiva modifica di cui al DRS n. 1457 del 16/12/2008 e alla nota prot n. 67313 del 27/10/2011;
2. sono ammessi in discarica i rifiuti nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al D.Lgs. n. 36 del 13/01/03 e Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 27 Settembre 2010;
3. la quantità massima autorizzata di trattamento dei rifiuti è pari a 134.400 mc/anno;
4. la ditta dovrà comunicare la capacità residua della discarica alla data di ricevimento del presente provvedimento;
5. per quanto concerne le modalità per la verifica delle caratteristiche di stabilità e di non reattività dei rifiuti non pericolosi e pericolosi trattati, si dovrà utilizzare il test di lisciviazione secondo il metodo UNI CEN/TS 14997:2007, rispettando i limiti della tabella 5a del DM 27/09/20010, come proposto da ISPRA, giusta nota prot. 12527 del 13/4/2011 ed adottata da ARPA Veneto per un impianto analogo;
6. con riferimento al superiore punto 5, la ditta dovrà immediatamente avviare un periodo di sperimentazione trimestrale a seguito del quale si potrà confermare l'efficacia della metodologia. Tale attività dovrà essere concordata con ARPA e Provincia;
7. la Società dovrà proporre un idoneo sistema di contenimento/abbattimento di polveri ed emissioni diffuse per il capannone A e per le baie di carico;

8. il Piano di Sorveglianza e Controllo va integrato con le attività di autocontrollo che la Cisma intende effettuare per le altre attività presenti nell'AIA compreso l'impianto di lavaggio degli imballaggi, e riformulato in base alle indicazioni tecniche previste da ISPRA e ARPA Sicilia suddividendo le attività di autocontrollo per matrice ambientale e per impianto, unificandole ove possibile; E' facoltà della Cisma integrare in unico documento il Piano di Sorveglianza e Controllo con i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo;
9. il Piano presentato dovrà essere sottoposto a verifica di conformità, ed eventuale revisione, da parte della ST di Siracusa nel caso di ulteriori o differenti indicazioni o prescrizioni riportati in altri documenti e pareri forniti da altri Enti, differenti da quelli disponibili agli Atti, che possano avere refluenze sul Piano/Piani presentati;
10. relativamente all'analisi della qualità dell'aria il gestore dovrà individuare un opportuno numero di punti di campionamento e dovrà scegliere di volta in volta, tra i punti prescelti, i due che si trovano lungo la direttrice principale del vento, uno a monte, l'altro a valle dell'impianto ed effettuare il monitoraggio per tutto il tempo in cui la direzione del vento si mantiene costante. Dovrà inoltre indicare i valori soglia prescelti oltre i quali è necessario indagare le cause e prevedere dei correttivi. Vanno particolarmente attenzionate le direttrici dei venti che interessano le aree urbane di Priolo Gargallo e Melilli. I dati del monitoraggio andranno correlati con la direzione del vento;
11. è fatto obbligo al Gestore di presentare la relazione annuale su supporto informatico, in formato tale per cui i dati numerici possano essere facilmente esportati e utilizzati per eventuali attività di controllo. La relazione annuale dovrà inoltre riportare:
 - i dati dei monitoraggi/campionamenti raggruppati per aspetto ambientale e, nell'ambito di ciascun aspetto, per data di campionamento e di analisi nonché per punto monitorato.
 - apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati. Tutti i punti di campionamento presenti nella relazione dovranno essere identificati in modo univoco con un identificativo e con le coordinate WGS 84;
 - per ogni argomento trattato la relazione dovrà contenere anche una sezione di commento ai dati con una valutazione rispetto ai valori degli anni precedenti. Per tutti gli indicatori raccolti (qualità e quantità di rifiuti conferiti, reclami, dati del monitoraggio ambientale...) la relazione dovrà riportare le elaborazioni più opportune in forma grafica e tabellare ed un esplicito riferimento al rispetto dei limiti normativi. E' facoltà del Gestore presentare anche una relazione su supporto cartaceo;
 - è fatto obbligo al Gestore di presentare all'Autorità Competente e all'ARPA, entro 30 giorni dalla data di emissione del decreto una Planimetria dei monitoraggi aggiornata, con l'ubicazione dei punti di campionamento relativi a tutte le matrici ambientali oggetto di monitoraggio;
 - relativamente alle metodiche analitiche è fatto obbligo al Gestore di effettuare il controllo, la sorveglianza dei fattori ambientali ed i relativi prelievi ed analisi, avvalendosi di personale e laboratori qualificati ed indipendenti, dotati almeno di un sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 e/o preferibilmente accreditati in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura, l'incertezza estesa del metodo utilizzato per la misura, con un coefficiente di copertura pari a P 95%;
 - devono essere utilizzati metodi normati, emessi da Enti di normazione, quali:
 - Metodiche previste nel Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs n.372/99",
 - Manuale n. 29/2003 APAT/IRSA-CNR
 - UNI/Unichim/UNI EN
 - ISO
 - ISS (Istituto Superiore Sanità)
 - Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA-AWWA-WPCF).

In relazione a quanto sopra indicato, è fatto salvo che, indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più aggiornata. Parimenti, la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all'emissione di un nuovo metodo emesso dall'Ente di normazione e che non viene sempre recepito in tempo reale dai riferimenti normativi. I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi particolari l'utilizzo di metodi con



prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con l'Autorità competente e ARPA.

Qualora non fosse indicata l'incertezza della misura eseguita si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito.

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo. Si rammenta altresì che l'incertezza estesa deve essere compatibile con i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilità indicati nei metodi ufficiali.

12. si devono prevedere sistemi di monitoraggio in continuo del livello del percolato all'interno dei pozzi di estrazione e del percolato stoccato;
13. deve essere sempre assicurata l'efficienza dei contatori volumetrici per le diverse fasi di movimentazione del percolato;
14. l'attività di recupero imballaggi deve risultare migliorativa rispetto a quanto già in atto. Al riguardo la Società deve esplicitare le differenze e le migliorie apportate alla attività di bonifica e recupero degli imballaggi rispetto alla attività già in corso.
15. è fatto obbligo al Gestore di iscriversi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI", ai sensi del Decreto del 17/12/09 e s.m.i.;
16. gli impianti dovranno essere gestiti e monitorati in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione integrata ambientale, evitando che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse nonché fuoriuscite di reflui o percolati tecnicamente convogliabili;
17. i luoghi di lavoro e le strutture di servizio dovranno presentare caratteristiche generali, pavimentazioni e pareti conformi, per le diverse tipologie di utilizzo, alle specifiche tecniche riportate nell'allegato IV al D.Lgs. 81/08: i servizi igienici dovranno essere opportunamente disimpegnati dagli ambienti di lavoro; dovrà inoltre essere previsto un adeguato numero di docce per il personale;
18. un anno prima della loro scadenza, il Gestore dovrà produrre il rinnovo delle garanzie fideiussorie previste dalla vigente normativa aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 e all'articolo 14 del Dlgs 36/2003 sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m) dello stesso Dlgs e devono essere rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.. Il Gestore dovrà altresì produrre il rinnovo del Certificato UNI EN ISO 14001.

Art. 3

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e condizioni di cui al Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii..

Sono fatte salve le competenze di altri Enti od Organi ai fini della esecutività delle opere.

Art. 4

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la ditta CISMA Ambiente Spa, Gestore IPPC, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 5

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 6

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 7

Il gestore dell'impianto è tenuto a provvedere al pagamento delle spese istruttorie ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art. 33 D.lgs n. 152/06. Questo Dipartimento Regionale nella qualità di autorità competente provvederà a comunicare le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 8

Il versamento della tassa di concessione governativa deve essere effettuato annualmente per ogni anno di validità del provvedimento, con espressa avvertenza che l'efficacia degli atti per i periodi successivi a quello di emanazione è subordinata all'adempimento tributario.

Art. 9

La Provincia Regionale di Siracusa effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. ST di Siracusa.

Art. 10

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 11

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che al Gestore IPPC, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Melilli, Provincia regionale di Siracusa, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. ST di Siracusa, Prefettura di Siracusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa e al Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A..

Palermo, li 15 OTT. 2013

Il Dirigente U.O. 3

(Dott. Marcello Vento)



Il Dirigente

Servizio 7 - Autorizzazioni

(Dott. Antonio Patella)



Il Dirigente Generale
(Dott. Marco Lupo)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

PATTO DI INTEGRITA'

Parte integrante e sostanziale del D.R.S....., avente ad oggetto: Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06, ditta CISMA Ambiente. Impianto per il deposito sul suolo, per il trattamento/ricondizionamento ed il recupero di rifiuti sito in C.da Bagali nel Comune di Melilli.

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

e

la Società CISMA Ambiente. (di seguito "Società") con sede legale in Via Stradale Primosole 13 Catania, sede operativa in C.da Bagali nel Comune di Melilli, P. IVA 04321330872 in persona della Sig.ra Di Stefano Agata nata a Catania il 06/03/1982 in qualità di Legale Rappresentante, munito dei relativi poteri.

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti;

nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche;

A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela-tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue

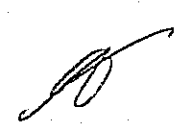
Art. 1

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e della Società Cisma Ambiente, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3



La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti le autorizzazioni, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.

Art. 4

La Società si impegna a:

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

richiedere le informazioni del Prefetto di cui al Dlgs n. 159/2011 ess.mm.ii. per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardanie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;

approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui al Dlgs n. 159/2011 ess.mm.ii., nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa pre-fettizia interdittiva tipica;

comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel caso in cui la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità dovesse comunque acquisi-



re nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;

effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;

comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure abilitata oppure concessa apposita clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al presente Protocollo, e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativi, oppure abilitativi, oppure concessori nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti revocherà il provvedimento autorizzativo, oppure abilitativo, oppure concessorio di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La Società è consapevole che la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto si avvarrà della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7



Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività autorizzata, oppure abilitata, oppure concessa con il provvedimento di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

Il sottoscritto DI STEFANO AGATA, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

12, li 03/10/2013

TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

CISMA AMBIENTE S.p.A.
LEGALE RAPPRESENTANTE
Stefano Agata Ditefano

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Energia del
Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Viale Campania, 38/A - 90144 Palermo

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
VIALE CAMPANIA 38/A
90144 PALERMO

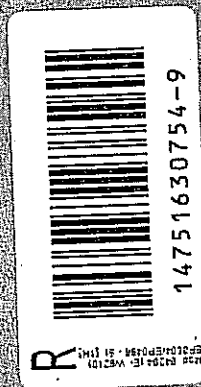
POSTALITABIANE
05-10-13
55147247

PALERMO
05-10-13

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

RACCOMANDATA

A/R



CISMA AMBIENTE SPA
Via Stradele Palmosole 13
Zona Industriale

Rec. Uola Bugli Argo
95100 Catania

Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE

27 OTT. 2011

SERVIZIO 1 - V.A.S. - V.I.A.

PROT. N.

67313

OGGETTO: Procedura AIA - Impianto IPPC- Ditta Cisma Ambiente S.p.a- impianto per il trattamento, ricondizionamento, il recupero ed il deposito sul suolo di rifiuti ubicato in C/da Bagali nel territorio del comune di Melilli (SR).

Alla Ditta Cisma Ambiente S.p.a
Via Stradale Primosole 13
Zona Industriale di Catania
CATANIA

Alla Provincia Regionale
Via Necropoli del Fusco 7
SIRACUSA

Al Comune di
MELILLI

All'ARPA Sicilia
Dipartimento Regionale
Corso Calatafimi n. 217
PALERMO

Con riferimento alla istanza di codesta Ditta Cisma Ambiente S.p.a del 31/03/2011, assunta a protocollo di questo Assessorato al n. 30528 in data 09/05/2011, nella quale si chiede di incrementare il volume di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti da 52.800 mc.annui a 134.400 mc. annui,

Considerato che la Società Cisma Ambiente ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale con DRS n. n.996 del 30/09/08, per la realizzazione di un impianto di trattamento, ricondizionamento, recupero e deposito sul suolo di rifiuti ubicato in Melilli, C/da Bagali;

Considerato che, per sopravvenute esigenze di mercato, come dichiarato dalla Società Cisma Ambiente, la stessa necessità un volume di rifiuti da inertizzare maggiore rispetto a quanto autorizzato con DRS n. 966. ossia mc. 52.800;

Considerato che in caso di incremento del volume lavorato, l'impianto non subirebbe modifiche strutturali né alterazioni nei parametri ambientali sottoposti a verifica continua;

Considerato che l'incremento volumetrico proposto non comporta incidenze rilevanti sull'impatto ambientale;

125

Si autorizza la Società Cisma Ambiente ad incrementare il volume di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti, già autorizzato con DRS n. 996 del 30/09/08, da 52.800 mc annui a 134.400 mc. annui, pari a circa 168.000 t/annue.

Inoltre, si prende atto che la Società Cisma Ambiente, ha chiesto con nota del 20/10/2011, assunta agli atti d'ufficio al n. 66143 del 21/10/2011, la realizzazione di una vasca interrata per lo stoccaggio dei rifiuti fangosi pompabili, considerando che l'operazione di stoccaggio dei rifiuti sia solidi che liquidi è già stato autorizzato con DRS n. 996 del 30/09/2008;

La realizzazione di tale vasca di stoccaggio costituisce una miglioria per la lavorazione dei rifiuti liquidi pompabili, e che non comporta alterazioni dei parametri ambientali sottoposti a verifica continua, né incidenze ambientali.

Si autorizza, inoltre, la Società Cisma Ambiente a poter realizzare una vasca interrata per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pompabili, da collocarsi in aree indicate nella planimetria allegata alla nota di richiesta sopra enunciata, previa verifica presso l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, al fine di acquisire la conformità delle opere ai sensi della Legge 1064/64.

